

**DECRETO 27 GENNAIO 1987, n. 137 (GU n. 086 del 13/04/1987)
REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DELL'ASSEGNO DI INCOLLOCABILITÀ.**

Preambolo

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

VISTO L'ART. 180 DEL TESTO UNICO APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 GIUGNO 1965, N. 1124, CONCERNENTE LE DISPOSIZIONI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI, IL QUALE STABILISCE CHE LE MODALITÀ PER L'EROGAZIONE DELL'ASSEGNO MENSILE DI INCOLLOCABILITÀ, DI CUI ALLO STESSO ARTICOLO, SIANO DELIBERATE DALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTILATI ED INVALIDI DEL LAVORO ED APPROVATE DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE;

VISTO L' ART. 10 DELLA LEGGE 5 MAGGIO 1976, N. 248 , CONCERNENTE PROVVIDENZE A FAVORE DELLE VEDOVE E DEGLI ORFANI DI GRANDI INVALIDI SUL LAVORO DECEDUTI PER CAUSE ESTRANEE ALL'INFORTUNIO SUL LAVORO O ALLA MALATTIA PROFESSIONALE ED ADEGUAMENTO DELL'ASSEGNO DI INCOLLOCABILITÀ DI CUI ALL' ART. 180 DEL TESTO UNICO SOPRA RICHIAMATO;

VISTO L' ART. 1-DECIES DELLA LEGGE 21 OTTOBRE 1978, N. 641, CHE HA TRASFERITO DALL'ANMIL ALL'INAIL LA COMPETENZA A GESTIRE L'ASSEGNO DI CUI SOPRA, CON DECORRENZA 1 APRILE 1979;

VISTO IL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 MARZO 1979 , CONCERNENTE LA PERDITA DELLA PERSONALITÀ GIURIDICA DI DIRITTO PUBBLICO DELL'ANMIL;

CONSIDERATO CHE, NELLA FATTISPECIE, IL COMITATO CENTRALE DELL'ANMIL DEVE INTENDERSI SOSTITUITO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'INAIL;

VISTA LA DELIBERA DEL SUDDETTO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, ADOTTATA NELLA SEDUTA DEL 16 GIUGNO 1986, CON CUI SONO STATE DELIBERATE LE MODALITÀ PER L'EROGAZIONE DELL'ASSEGNO MENSILE DI INCOLLOCABILITÀ;

RITENUTA L'OPPORTUNITÀ DI APPROVARE LE MODALITÀ PER L'EROGAZIONE DELL'ASSEGNO MENSILE SUDDETTO;

DECRETA:

È APPROVATO, NEL TESTO ANNESSO AL PRESENTE DECRETO, DI CUI È PARTE INTEGRANTE, IL REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DELL'ASSEGNO DI INCOLLOCABILITÀ RICHIAMATO IN PREMESSA.

IL PRESENTE DECRETO, MUNITO DEL SIGILLO DELLO STATO, SARÀ INSERITO NELLA RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI DELLA REPUBBLICA ITALIANA. È FATTO OBBLIGO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARLO E DI FARLO OSSERVARE.

ROMA, ADDÌ 27 GENNAIO 1987

P. IL MINISTRO: BORRUSO

VISTO, IL GUARDASIGILLI: ROGNONI

**REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DELL'ASSEGNO DI INCOLLOCABILITÀ
EX ART. 180 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 GIUGNO
1965, N. 1124.**

ART. 1. AVENTI DIRITTO

GLI INVALIDI DEL LAVORO HANNO DIRITTO ALL'ASSEGNO DI INCOLLOCABILITÀ NELLA MISURA STABILITA DALLA LEGGE SE IN POSSESSO DEI SEGUENTI REQUISITI DI CUI ALL' ART. 10 DELLA LEGGE 5 MAGGIO 1976, N. 248 :

- 1) RIDUZIONE DELLA CAPACITÀ LAVORATIVA NON INFERIORE AL 34%;
- 2) ETÀ NON SUPERIORE A QUELLA MASSIMA PREVISTA PER L'AMMISSIONE AL BENEFICIO DELL'ASSUNZIONE OBBLIGATORIA (55 ANNI PER UOMINI E DONNE);
- 3) IMPOSSIBILITÀ DI FRUIRE DELL'ASSUNZIONE OBBLIGATORIA O PER LA PERDITA DI OGNI CAPACITÀ LAVORATIVA O SE, PER LA NATURA ED IL GRADO DELL'INVALIDITÀ, POSSONO ESSERE DI DANNO ALLA SALUTE E ALLA INCOLUMITÀ DEI COMPAGNI DI LAVORO O ALLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI.

ART. 2. RICHIESTA E DOCUMENTAZIONE

LA RICHIESTA DI EROGAZIONE DELL'ASSEGNO DI INCOLLOCABILITÀ DEVE ESSERE COMPILATA SU APPOSITO MODULO DI CUI ALL'UNITO SCHEMA FORNITO DALLA SEDE INAIL COMPETENTE. LA RICHIESTA STESSA DEVE ESSERE INOLTATA ALLA SEDE MEDESIMA ALLEGANDO I SEGUENTI DOCUMENTI:

- 1) CERTIFICATO MEDICO RILASCIATO DAL SANITARIO DELLA U.S.L. COMPETENTE CHE SPECIFICHI PER QUALE CAUSA TRA QUELLE INDICATE AL PUNTO 3 DELL' ART. 1 L'INTERESSATO NON PUÒ FRUIRE DEL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO; (TALE DOCUMENTO PUÒ ESSERE OMESSO DALLA DOCUMENTAZIONE DI RITO QUALORA NELLA DICHIARAZIONE DI INCOLLOCABILITÀ SIA FATTO ESPlicitO RIFERIMENTO AGLI ESTREMI DEL MEDESIMO);
- 2) DICHIARAZIONE DI INCOLLOCABILITÀ RILASCIATA DAL COMPETENTE UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE;
- 3) CERTIFICATO DI NASCITA.

ART. 3. EROGAZIONE - DECORRENZA

L'EROGAZIONE DELL'ASSEGNO È DISPOSTA DAL DIRETTORE DELLA SEDE COMPETENTE. L'ASSEGNO DECORRE DAL PRIMO GIORNO DEL MESE SUCCESSIVO A QUELLO IN CUI È STATA PRESENTATA LA RICHIESTA DI CONCESSIONE.

ART. 4. COMUNICAZIONI AGLI INTERESSATI

LA SEDE INAIL COMPETENTE PROVVEDE CON LETTERA RACCOMANDATA AD INFORMARE GLI INTERESSATI DELL'AVVENUTO RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALL'ASSEGNO, DELLA SUA DECORRENZA E DI QUALUNQUE ALTRO FATTO OD EVENTO AD ESSO CONNESSO. QUALORA NON RICORRANO I REQUISITI RICHIESTI PER LA CONCESSIONE, IL RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE È COMUNICATO CON MOTIVATA LETTERA RACCOMANDATA.

ART. 5. PAGAMENTO DELL'ASSEGNO

IL PAGAMENTO DELL'ASSEGNO È FATTO MENSILMENTE SECONDO LE MODALITÀ DELLE NORME VIGENTI RELATIVE AL PAGAMENTO DELLE RENDITE INAIL.

ART. 6. DECADENZA

IL VENIR MENO ANCHE DI UNO SOLO DEI REQUISITI INDICATI NELL' ART. 1 DETERMINA LA CESSAZIONE DEL DIRITTO ALL'ASSEGNO DI INCOLLOCABILITÀ IL CUI RELATIVO IMPORTO NON È CORRISPOSTO A PARTIRE DAL MESE SUCCESSIVO A QUELLO IN CUI SI È VERIFICATA LA DECADENZA. IN CASO DI MORTE DEL BENEFICIARIO L'ASSEGNO È CORRISPOSTO AGLI AVENTI DIRITTO PER L'INTERO MESE NEL QUALE SI È VERIFICATO IL DECESSO.

ART. 7. RECLAMI

CONTRO IL DINIEGO DELLA PRESTAZIONE, L'INVALIDO, ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA DATA DI RICEVIMENTO DELLA COMUNICAZIONE, PUÒ FAR CONOSCERE "ALLA COMPETENTE SEDE" CON LETTERA RACCOMANDATA LE RAGIONI PER LE QUALI RITIENE DI OPPORSI AL PROVVEDIMENTO DI REIEZIONE DELLA RICHIESTA.

L'INAIL COMUNICA ALL'INTERESSATO GLI OPPORTUNI CHIARIMENTI ENTRO TRENTA GIORNI DALLA SCADENZA DEL TERMINE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA.

ART. 8. VERIFICA DEI REQUISITI

È FACOLTÀ DELL'INAIL PROCEDERE ALLA VERIFICA DELLA PERMANENZA DELLE CONDIZIONI CHE HANNO DETERMINATO LA CONCESSIONE DELL'ASSEGNO DI INCOLLOCABILITÀ.

Annesso A

ALLEGATO FACSIMILE DI DOMANDA PER LA CONCESSIONE DELL'ASSEGNO DI INCOLLOCABILITÀ

Annesso A

ALLEGATO FACSIMILE DI DOMANDA PER LA CONCESSIONE DELL'ASSEGNO DI INCOLLOCABILITÀ

omissis